

**AVVISO AI SENSI DEL DECRETO n. 220/17 RESO NELL'AMBITO DEL  
PROCEDIMENTO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - R.G. n. 1164/17**

\*\*\*\*\*

**1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:**

Consiglio di Stato – Sezione VI - R.G. n. 1164/17

**2) Nome dei ricorrenti:**

Pasquale Zamboli

**3) Indicazione dell'Amministrazione intimata:**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, nonché Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

**4. Indicazione dei controinteressati**

Sigg.ri Elvira Godono, Ginevra Rossi, Davide Matteo Tipaldi

**5. Estremi dei provvedimenti impugnati:**

Sentenza del TAR Lazio, sez. III *Bis*, n. 9613/16 depositata in data 08 settembre 2016

**6. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso in CDS R.G. n. 1164/17**

ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO CHE IL PROF. ZAMBOLI POTESSE CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO; SULLA ERRONEA MANCATA VALUTAZIONE DELL'ATTO DI ACQUIESCENZA DEL MIUR E MANCATA DECLARATORIA DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE; SUL DEFINITIVO ANNULLAMENTO CON EFFICACIA *ERGA OMNES* DELL'ART. 2 DEL BANDO; SULLA ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 2 DEL BANDO IN RELAZIONE A TUTTI I RICORRENTI CON TITOLO DI LAUREA CONSEGUITO OLTRE I TERMINI PREVISTI DALL'ART. 2 DEL D.D.G. N. 82/2012.

Il ricorrente, con il ricorso introduttivo del procedimento R.G. n. 1164/17, ha contestato la sentenza del Tar Lazio – Sez. III *bis*, n. 9613/16, resa nel procedimento R.G. n. 10040/13, nella parte in cui tale sentenza:

- Preliminarmente, non ha dichiarato la **cessazione della materia del contendere o la carenza di interesse** alla decisione considerato che **il MIUR, sulla scorta di un preciso parere dell'Avvocatura dello Stato, aveva ordinato l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie di merito di tutti i ricorrenti** laureati oltre i termini previsti dall'art. 2 del D.D.G. n. 82/2012;
- Sempre preliminarmente, non ha preso atto che lo stesso Tar Lazio aveva già **annullato, con numerose sentenze passate in giudicato, con efficacia *erga omnes* il Bando relativo al concorso** indetto con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, nella parte in cui, all'art. 2, ha stabilito che sono ammessi alla procedura concorsuale solo i candidati che hanno conseguito la laurea prima dell'a.a. 2002/03;
- Nel merito non ha **accolto il ricorso** per il ricorrente **laureatosi oltre i termini previsti dall'art. 2 del D.D.G. n. 82/2012.**